



UNIONE EUROPEA

Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Regione Abruzzo

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università

PON Iniziativa Occupazione Giovani

Piano di Attuazione Abruzzo 2014-2015

Tirocini extracurricolari in ambito transnazionale

**Manifestazione di Interesse
per la presentazione delle candidature
da parte dei Soggetti Ospitanti**



Indice

Disposizioni di riferimento	3
Art. 1 Finalità	5
Art. 2 Paesi ammissibili.....	5
Art. 3 Tipologia di intervento.....	5
Art. 4 Destinatari della Manifestazione di Interesse	5
Art. 5 Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	6
Art. 6 Modalità di pagamento della indennità di tirocinio ai giovani.....	8
Art. 7 I Soggetti Promotori.....	9
Art. 8 Le politiche in continuità	9
Art. 9 Modalità e termini per la presentazione delle candidature.....	9
Art. 10 Ricevibilità e ammissibilità delle candidature e costruzione del Catalogo.....	9
Art. 11 Procedura di incrocio ed avvio del tirocinio	10
Art. 12 Procedure per il pagamento della indennità al tirocinante e della remunerazione al Soggetto Promotore	11
Art. 13 Protezione dei dati personali.....	12
Art. 14 Informazione e pubblicità.....	12
Art. 15 Allegati.....	12
Art. 16 Informazioni generali.....	12



Disposizioni di riferimento

La Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università adotta la presente Manifestazione di Interesse coerentemente con le seguenti disposizioni:

- Comunicazione n. 144 del 12 marzo 2013 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile";
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 relativa alla Istituzione di una Garanzia per i Giovani;
- Accordo di Partenariato italiano adottato dalla Commissione Europa il 29 ottobre 2014;
- Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, approvato dal Governo italiano in attuazione della Raccomandazione del Consiglio UE del 22 aprile 2013 e presentato alla Commissione Europea in data 23 dicembre 2013, di cui la Commissione Europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014);
- Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" approvato dalla Commissione europea l'11 luglio 2014 con Decisione C(2014)4969;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale, all'articolo 5, è istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993 e ss.mm. e ii. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale, all'articolo 9, è istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- D. Lgs del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D. Lgs. del 07 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";
- L. del 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", ed in particolare l'Art. 15 concernente adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;



- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’Art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”;
- Decreto Ministeriale di cui alla D.D. n.237/Segr D.G./2014 del 04.04.2014, con il quale sono state ripartite le risorse del Piano di attuazione italiano della garanzia giovani tra le Regioni;
- DL/23 Regione Abruzzo del 18 febbraio 2014 di approvazione del “*Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione*”, Allegato A;
- DL/23 Regione Abruzzo del 18 febbraio 2014 di approvazione del testo coordinato “*Linee-guida per l’attuazione operativa degli interventi*”, Allegato B;
- DL/23 Regione Abruzzo del 18 febbraio 2014 di approvazione delle modifiche ed integrazioni relativamente alla “*Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo*”, Allegato C;
- Convenzione Regione Abruzzo – Ministero del Lavoro del 24 giugno 2014 per l’attuazione del Programma italiano sulla Garanzia per i giovani che individua la Regione Abruzzo come Organismo Intermedio e assegna le risorse per il Piano regionale;
- DGR n. 177 del 10 marzo 2015 di approvazione del documento di riprogrammazione del PAR Abruzzo Garanzia Giovani;
- DD 32/DL29 del 20 marzo 2015 che approva gli Indirizzi Operativi e la relativa modulistica e ss. mm. e ii.
- DD 48/DL29 del 13 maggio 2015 che approva le modifiche e le integrazioni agli indirizzi operativi per i Soggetti Attuatori della Garanzia Giovani in Abruzzo e la relativa modulistica.



Art. 1 - Finalità

1. La presente Manifestazione di Interesse è finalizzata a raccogliere la disponibilità ad ospitare giovani tirocinanti da parte di datori di lavoro privati situati fuori dal territorio nazionale.
2. L'obiettivo è quello di favorire esperienze di formazione *on the job* che consentano ai giovani *Neet* - iscritti al Programma Garanzia Giovani - di confrontarsi con ambienti e prassi di lavoro internazionali, suscettibili di rendere più significativa ed incisiva l'esperienza di tirocinio, rafforzando le competenze e il loro curriculum.
3. Con tale Manifestazione di Interesse la Regione Abruzzo attua la Misura 5B del riprogrammato Piano Esecutivo Regionale della Garanzia per i Giovani, approvato con D.G.R. n. 177 del 10 marzo 2015.

Art. 2 - Paesi ammissibili

1. Sono ammissibili i Paesi UE e Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e Turchia.
2. La possibilità di ammettere ulteriori Paesi viene valutata di concerto con l'Autorità di Gestione del Programma Garanzia Giovani. In tal caso, la Regione Abruzzo effettua specifica comunicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 3 - Tipologia di intervento

1. Sono finanziati tirocini formativi, di durata variabile dai 4 ai 6 mesi.
2. I tirocini di durata inferiore ai 6 mesi possono essere prorogati, per specifiche esigenze formative, fino alla durata massima.
3. I tirocini possono essere avviati in qualunque momento. Devono però iniziare entro il 31/12/2015.
4. I tirocinanti sono individuati tra i *Neet* che, iscritti al Programma Garanzia Giovani, abbiano già sottoscritto il Patto di Attivazione con il Centro per l'Impiego ed abbiano opzionato la misura del Tirocinio; ovvero tra coloro che abbiano sottoscritto un Addendum secondo le previsioni degli Indirizzi Operativi approvati con DD 32/DL29 del 20 marzo 2015, e successivamente integrati con DD 48/DL29 del 13 maggio 2015 nel quale sia scelta la Misura 5. I giovani iscritti al Programma, che sono in attesa di essere convocati per la sottoscrizione del Patto di Attivazione, possono essere coinvolti con procedura in deroga in caso di incrocio diretto, sulla base di quanto previsto dagli Indirizzi Operativi per la Misura 5 e richiamato all'art. 11, comma 1 della presente Manifestazione di Interesse.
5. La Regione Abruzzo riconosce al tirocinante un'indennità parametrata sulla base del Paese di destinazione e della durata del tirocinio, come indicato ai successivi articoli 5 e 6.
6. I tirocini sono sottoposti alla normativa in vigore nel Paese di destinazione.

Art. 4 - Destinatari della Manifestazione di Interesse

1. Possono rispondere alla Manifestazione di Interesse i datori di lavoro privati disponibili a consentire una o più esperienze di tirocinio in uno o più dei Paesi di cui all'art. 2 e, in particolare:
 - a) datori di lavoro privati, localizzati in Abruzzo, che abbiano sedi in uno dei Paesi ammissibili;
 - b) datori di lavoro privati con sede/i in uno dei Paesi ammissibili.

2. I destinatari di cui al comma **1.a)** sono **ad alta priorità**. La Regione Abruzzo è, infatti, fortemente interessata a sostenere le esperienze dei propri giovani presso sedi estere di Soggetti Ospitanti collegati ad aziende operative anche sul territorio regionale. I Soggetti Promotori di tirocinio sono tenuti, dunque, a valutare prioritariamente l'offerta proveniente dai destinatari di cui al comma 1.a).

3. Nel rispetto di tale indicazione di priorità, come previsto dalla scheda Misura 5B di cui al vigente PAR Abruzzo Garanzia Giovani, i Soggetti Promotori possono, tuttavia, individuare, al di fuori della presente Manifestazione di Interesse, attraverso la rete Eures, altre reti private e pubbliche, nonché mediante ogni altra forma e modalità, ulteriori Soggetti Ospitanti localizzati in uno dei Paesi ammissibili.

Art. 5 - Risorse disponibili e vincoli finanziari

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente Manifestazione d'Interesse sono disponibili risorse pari a € 3.738.000,00 (tremilionisettescentotrentottomila/00), equivalenti all'89% dello stanziamento complessivo di € 4.200.000,00 al netto della quota di contendibilità destinata al finanziamento dei tirocini attivati in favore di ragazzi residenti/domiciliati in Abruzzo, che abbiano sottoscritto il Patto di Attivazione in altre regioni.

2. Per la copertura delle indennità, a favore dei tirocinanti, sono stanziati risorse pari a € 3.473.000,00, mentre per la remunerazione spettante ai Soggetti Promotori sono stanziati risorse pari a € 265.000,00. Tali risorse consentono l'attivazione di oltre 500 tirocini transnazionali. La Regione si riserva la possibilità di modificare tale ripartizione laddove il costo del singolo tirocinio dovesse risultare più elevato o più basso del costo medio di previsione.

3. La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di valutare l'assegnazione di eventuali risorse aggiuntive. In caso di economie, la Regione Abruzzo si riserva la facoltà di disporre un diverso utilizzo delle risorse, coerentemente con le previsioni del PAR Abruzzo Garanzia Giovani.

4. Al tirocinante è riconosciuta una indennità variabile in base al Paese di destinazione e alla durata del tirocinio, secondo la tabella seguente che rileva le Unità di Costo Standard (UCS), stabilite a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che individua gli importi per i tirocini di durata da 4, di 5 o 6 mesi. Fermo restando il limite massimo dei 6 mesi, nella tabella seguente sono indicati anche i valori relativi ad eventuali settimane aggiuntive o giorni aggiuntivi:

PAESE DESTINAZIONE	Indennità riconosciuta per tirocinio di durata di mesi 4	Indennità riconosciuta per tirocinio di durata di mesi 5	Indennità riconosciuta per tirocinio di durata di mesi 6	Settimana aggiuntiva	Giorno aggiuntivo
Austria	€ 4.082,00	€ 4.732,00	€ 5.382,00	€ 162,50	€ 22,73
Belgio	€ 3.719,00	€ 4.305,00	€ 4.890,00	€ 151,00	€ 21,58
Bulgaria	€ 2.583,00	€ 2.980,00	€ 3.377,00	€ 99,20	€ 13,97
Cipro	€ 3.316,00	€ 3.957,00	€ 4.495,00	€ 134,50	€ 18,94
Croazia	€ 2.953,00	€ 3.385,00	€ 3.817,00	€ 108,00	€ 15,43
Danimarca	€ 5.081,00	€ 5.889,00	€ 6.698,00	€ 202,10	€ 28,88
Estonia	€ 3.765,00	€ 4.366,00	€ 4.968,00	€ 150,30	€ 21,48
Finlandia	€ 4.537,00	€ 5.260,00	€ 5.982,00	€ 180,60	€ 25,80
Francia	€ 4.451,00	€ 5.162,00	€ 5.873,00	€ 177,80	€ 25,39
Germania	€ 3.749,00	€ 4.344,00	€ 4.939,00	€ 148,70	€ 21,24
Grecia	€ 3.674,00	€ 4.251,00	€ 4.828,00	€ 144,20	€ 20,60



PAESE DESTINAZIONE	Indennità riconosciuta per tirocinio di durata di mesi 4	Indennità riconosciuta per tirocinio di durata di mesi 5	Indennità riconosciuta per tirocinio di durata di mesi 6	Settimana aggiuntiva	Giorno aggiuntivo
Irlanda	€ 4.493,00	€ 5.210,00	€ 5.927,00	€ 179,30	€ 25,62
Islanda	€ 4.062,00	€ 4.710,00	€ 5.358,00	€ 162,00	€ 23,14
Lettonia	€ 3.104,00	€ 3.589,00	€ 4.074,00	€ 121,20	€ 17,32
Liechtenstein	€ 4.968,00	€ 5.758,00	€ 6.547,00	€ 197,40	€ 28,20
Lituania	€ 2.912,00	€ 3.420,00	€ 3.882,00	€ 115,60	€ 16,51
Lussemburgo	€ 3.802,00	€ 4.406,00	€ 5.010,00	€ 151,00	€ 21,57
Malta	€ 3.362,00	€ 3.891,00	€ 4.420,00	€ 132,30	€ 18,89
Norvegia	€ 5.341,00	€ 6.189,00	€ 7.036,00	€ 211,90	€ 30,27
Paesi Bassi	€ 4.144,00	€ 4.805,00	€ 5.466,00	€ 165,30	€ 23,61
Polonia	€ 3.174,00	€ 3.669,00	€ 4.165,00	€ 123,90	€ 17,70
Portogallo	€ 3.492,00	€ 4.041,00	€ 4.591,00	€ 137,40	€ 19,63
Regno Unito	€ 4.950,00	€ 5.737,00	€ 6.525,00	€ 196,90	€ 28,13
Rep. Slovacchia	€ 3.308,00	€ 3.827,00	€ 4.346,00	€ 129,80	€ 18,54
Repubblica Ceca	€ 3.369,00	€ 4.018,00	€ 4.564,00	€ 136,50	€ 19,51
Romania	€ 2.745,00	€ 3.170,00	€ 3.596,00	€ 106,30	€ 15,19
Slovenia	€ 3.465,00	€ 4.011,00	€ 4.556,00	€ 136,30	€ 19,48
Spagna	€ 3.894,00	€ 4.514,00	€ 5.133,00	€ 154,80	€ 22,11
Svezia	€ 4.452,00	€ 5.161,00	€ 5.871,00	€ 177,30	€ 25,33
Svizzera	€ 4.670,00	€ 5.370,00	€ 6.070,00	€ 175,00	€ 25,00
Turchia	€ 3.071,00	€ 3.552,00	€ 4.033,00	€ 120,30	€ 17,18
Ungheria	€ 3.223,00	€ 3.727,00	€ 4.231,00	€ 126,10	€ 18,01

5. Come stabilito dalla Scheda Misura 5B del PAR Abruzzo Garanzia Giovani, ai Soggetti Promotori dei tirocini, di cui al successivo art. 7, è riconosciuta una remunerazione a costi standard a risultato (UCS nazionali), parametrata in ragione dell'indice di profiling del giovane, come indicato nella seguente tabella:

PROFILING	BASSO (1)	MEDIO-BASSO (2)	MEDIO-ALTO (3)	ALTO (4)
Attività				
Tirocinio	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00

6. Tale remunerazione può essere erogata:

- in unica soluzione alla conclusione del tirocinio

ovvero

- in 2 tranches, la prima del 50% al raggiungimento del 50% del percorso di tirocinio e la seconda, del 50%, a conclusione.

Art. 6 - Modalità di pagamento della indennità di tirocinio ai giovani

1. L'indennità è assegnata al giovane con cadenza mensile, secondo la tabella che segue, sulla base delle verifiche effettuate relativamente alle presenze che il tirocinante è tenuto a riportare su apposito registro predisposto dal Soggetto Promotore e opportunamente vidimato.

PAESE DESTINAZIONE	Importo per singolo mese M1	Importo per singolo mese M2	Importo per singolo mese M3	Importo per singolo mese M4	Importo per singolo mese M5	Importo per singolo mese M6
Austria	€ 1.617,00	€ 695,00	€ 782,00	€ 988,00	€ 650,00	€ 650,00
Belgio	€ 1.501,00	€ 682,00	€ 658,00	€ 878,00	€ 586,00	€ 585,00
Bulgaria	€ 990,00	€ 423,00	€ 418,00	€ 752,00	€ 397,00	€ 397,00
Cipro	€ 1.342,00	€ 512,00	€ 645,00	€ 817,00	€ 641,00	€ 538,00
Croazia	€ 1.157,00	€ 432,00	€ 432,00	€ 932,00	€ 432,00	€ 432,00
Danimarca	€ 1.973,00	€ 867,00	€ 867,00	€ 1.374,00	€ 808,00	€ 809,00
Estonia	€ 1.504,00	€ 722,00	€ 723,00	€ 816,00	€ 601,00	€ 602,00
Finlandia	€ 1.806,00	€ 781,00	€ 764,00	€ 1.186,00	€ 723,00	€ 722,00
Francia	€ 1.771,00	€ 762,00	€ 762,00	€ 1.156,00	€ 711,00	€ 711,00
Germania	€ 1.477,00	€ 637,00	€ 637,00	€ 998,00	€ 595,00	€ 595,00
Grecia	€ 1.402,00	€ 598,00	€ 598,00	€ 1.076,00	€ 577,00	€ 577,00
Irlanda	€ 1.788,00	€ 771,00	€ 771,00	€ 1.163,00	€ 717,00	€ 717,00
Islanda	€ 1.614,00	€ 698,00	€ 699,00	€ 1.051,00	€ 648,00	€ 648,00
Lettonia	€ 1.204,00	€ 517,00	€ 517,00	€ 866,00	€ 485,00	€ 485,00
Liechtenstein	€ 1.978,00	€ 839,00	€ 839,00	€ 1.312,00	€ 790,00	€ 789,00
Lituania	€ 1.145,00	€ 494,00	€ 494,00	€ 779,00	€ 508,00	€ 462,00
Lussemburgo	€ 1.501,00	€ 647,00	€ 646,00	€ 1.008,00	€ 604,00	€ 604,00
Malta	€ 1.315,00	€ 568,00	€ 569,00	€ 910,00	€ 529,00	€ 529,00
Norvegia	€ 2.129,00	€ 906,00	€ 907,00	€ 1.399,00	€ 848,00	€ 847,00
Paesi Bassi	€ 1.597,00	€ 753,00	€ 708,00	€ 1.086,00	€ 661,00	€ 661,00
Polonia	€ 1.232,00	€ 526,00	€ 526,00	€ 890,00	€ 495,00	€ 496,00
Portogallo	€ 1.371,00	€ 588,00	€ 589,00	€ 944,00	€ 549,00	€ 550,00
Regno Unito	€ 1.972,00	€ 848,00	€ 848,00	€ 1.282,00	€ 787,00	€ 788,00
Rep. Slovacchia	€ 1.293,00	€ 557,00	€ 558,00	€ 900,00	€ 519,00	€ 519,00
Repubblica Ceca	€ 1.365,00	€ 511,00	€ 646,00	€ 847,00	€ 649,00	€ 546,00
Romania	€ 1.056,00	€ 451,00	€ 451,00	€ 787,00	€ 425,00	€ 426,00
Slovenia	€ 1.363,00	€ 582,00	€ 581,00	€ 939,00	€ 546,00	€ 545,00
Spagna	€ 1.552,00	€ 647,00	€ 661,00	€ 1.034,00	€ 620,00	€ 619,00
Svezia	€ 1.771,00	€ 762,00	€ 755,00	€ 1.164,00	€ 709,00	€ 710,00
Svizzera	€ 1.879,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 1.391,00	€ 700,00	€ 700,00
Turchia	€ 1.194,00	€ 512,00	€ 512,00	€ 853,00	€ 481,00	€ 481,00
Ungheria	€ 1.255,00	€ 535,00	€ 534,00	€ 899,00	€ 504,00	€ 504,00

2. Ferma restando l'applicazione della normativa in vigore presso il Paese di destinazione, il tirocinante è comunque tenuto al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel Traineeship Agreement.



3. Restano fermi gli importi previsti per settimana aggiuntiva o per giorno aggiuntivo, come indicato nella tabella di cui all'art. 5, comma 4.

Art. 7 - I Soggetti Promotori

1. I Soggetti Promotori dei tirocini extracurricolari transnazionali sono i soggetti inseriti nel Catalogo regionale dei Soggetti Attuatori della Garanzia Giovani e autorizzati all'attuazione della Misura 5 Tirocini.

Art. 8 - Le politiche in continuità

Come indicato dal PAR Abruzzo Garanzia Giovani approvato con DGR n. 177 del 10 marzo 2015, al tirocinio in modalità transnazionale possono far seguito le seguenti Misure di Politica attiva:

- *Bonus occupazionale (Scheda Misura 9)*, se l'assunzione avviene presso lo stesso soggetto ospitante. Dal momento che il Bonus è riservato solo ad assunzioni sul territorio nazionale, tale politica è attivabile nel caso in cui il datore di lavoro presso cui si svolge il tirocinio all'estero sia il medesimo che, in Italia, assume con uno dei contratti previsti dalla Misura 9 Bonus Occupazionale;

o, in alternativa,

- *Accompagnamento al lavoro (Scheda Misura 3) e Bonus occupazionale (Scheda Misura 9)*, se non vi è alcuna possibilità di inserimento al lavoro presso il soggetto ospitante del tirocinio e l'assunzione avviene con uno dei contratti previsti presso un diverso datore di lavoro.

Art. 9 - Modalità e termini per la presentazione delle candidature

1. Le candidature possono essere inviate a partire dalla data di pubblicazione della presente Manifestazione di Interesse e **fino al 31 ottobre 2015**. La Regione Abruzzo si riserva la possibilità di prorogare i termini di chiusura dello sportello dandone adeguata comunicazione.

2. I datori di lavoro che intendano candidarsi sono tenuti a **compilare l'Allegato 1 e inviarlo alla Regione Abruzzo**, con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, **congiuntamente alla scansione fronte retro di valido documento di identità del sottoscrittore**, al seguente indirizzo: Regione Abruzzo, Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, Viale Bovio 425, 65124 PESCARA;

b) a mezzo PEC, con Allegato 1 sottoscritto e scansionato, **congiuntamente alla scansione fronte retro di valido documento di identità del sottoscrittore**, all'indirizzo programmazione@pec.regione.abruzzo.it;

c) a mezzo PEC, con Allegato 1 sottoscritto con firma digitale all'indirizzo programmazione@pec.regione.abruzzo.it.

3. Sulla busta contenente la Manifestazione di Interesse devono essere riportate la dicitura **"Garanzia Giovani Abruzzo. Tirocini transnazionali"** e l'indicazione del mittente.

Art. 10 - Ricevibilità e ammissibilità delle candidature e costruzione del Catalogo

1. Non sono considerate ricevibili le istanze:



- inviate oltre i termini fissati all'art. 9 comma 1;
- inviate con modalità diverse da quanto previsto all'art. 9 comma 2.

2. Non sono considerate ammissibili le istanze:

- prive dell'Allegato 1;
- con Allegato 1 non sottoscritto.

3. Nel caso di documentazione incompleta o contenente informazioni incomplete la Regione Abruzzo può chiedere eventuali integrazioni.

4. Tutte le candidature ammissibili sono inserite in un Catalogo che viene realizzato:

- in una **versione integrale**, ad esclusivo uso dei Soggetti Promotori del tirocinio, al fine di favorire l'incrocio tra i giovani aspiranti tirocinanti e le posizioni offerte;
- in una **versione short**, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, nella quale il nominativo dell'azienda richiedente è sostituito da apposito codice e sono visibili esclusivamente informazioni rilevanti in relazione alla posizione di tirocinio offerta.

Il Catalogo viene aggiornato periodicamente, almeno una volta al mese.

Art. 11 - Procedura di incrocio ed avvio del tirocinio

1. Accertato l'interesse del candidato ad avviare un tirocinio transnazionale, i Soggetti Promotori utilizzano, ai fini dell'incrocio, il Catalogo delle posizioni di tirocinio transnazionali che la Regione Abruzzo invia loro in formato Excel. La procedura di incrocio deve essere avviata secondo l'ordine cronologico di sottoscrizione del Patto di Attivazione; è possibile derogare a tale ordine nel caso di incrocio diretto, vale a dire nell'ipotesi in cui un giovane e un Soggetto Ospitante avessero già raggiunto autonomamente un accordo. Se il giovane non ha ancora sottoscritto il Patto di Attivazione, vale quanto contenuto negli Indirizzi operativi.

2. Realizzato l'incrocio, il Soggetto Promotore predispone insieme al Soggetto Ospitante il *Traineeship Agreement*, secondo il modello fornito con gli Indirizzi operativi per i tirocini transnazionali e invia, con le modalità indicate, apposita richiesta di autorizzazione alla Regione Abruzzo. Il Soggetto Promotore ha la responsabilità della coerenza tra le caratteristiche del giovane e le peculiarità del progetto formativo di tirocinio. Nel caso in cui la normativa del Paese di destinazione preveda apposita modulistica, il modello fornito con gli Indirizzi Operativi può essere sostituito. Il documento deve essere firmato, anche digitalmente, dal legale rappresentante del Soggetto Ospitante o da suo delegato, dal Soggetto Promotore e dal tirocinante. Nel caso in cui uno dei sottoscrittori (ad esempio il giovane) non sia in possesso di firma digitale, può apporre la firma in originale sul documento; la firma digitale degli altri sottoscrittori deve essere apposta sul documento già firmato in originale e scansionato.

3. Ferma restando l'applicazione della normativa in vigore presso il Paese di destinazione, il tirocinante è comunque tenuto al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite nel *Traineeship Agreement*. L'effettiva frequenza viene rilevata attraverso il registro mensile delle presenze predisposto dal Soggetto Promotore e debitamente vidimato. Il registro è affidato al tirocinante che deve consegnarlo al tutor del Soggetto Ospitante. Il tirocinante è tenuto a firmare quotidianamente il registro in base alla effettiva presenza. Sul registro quotidianamente deve essere apposta anche la firma del Tutor aziendale. Al termine di ciascun mese il registro è firmato anche da un responsabile aziendale.



Art. 12 - Procedure per il pagamento dell'indennità al tirocinante e della remunerazione al Soggetto Promotore

1. Al termine di ciascun mese di tirocinio, entro i 5 giorni successivi, ai fini della erogazione dell'indennità, il tirocinante trasmette via mail all'indirizzo rimborsogiovani@regione.abruzzo.it, la seguente documentazione:

- richiesta di indennità mensile, datata e firmata dal tirocinante, scansionata dall'originale;
- copia fronte/retro di valido documento di identità;
- scansione dell'originale del registro mensile delle presenze, riferito al mese per il quale si richiede il pagamento dell'indennità. Il registro deve essere debitamente compilato e firmato dal tirocinante, dal tutor aziendale e sottoscritto da un responsabile del Soggetto Ospitante.

La Regione Abruzzo procede alla verifica amministrativa e alla determinazione dell'importo effettivo spettante prima di procedere ad inoltrare la richiesta di pagamento.

Il tirocinante è tenuto a conservare gli originali di tutte le richieste di indennità inviate e di tutti i fogli originali del registro mensile delle presenze. Tali originali devono essere consegnati al termine del tirocinio al Soggetto Promotore il quale provvede a consegnarli tempestivamente alla Regione Abruzzo.

L'ultima mensilità può essere erogata solo successivamente agli opportuni controlli sulla documentazione originale.

Eventuali ritardi nell'invio da parte del tirocinante della documentazione di richiesta di pagamento della indennità determinano ritardi nelle procedure di controllo e di liquidazione.

Entro 30 giorni dalla conclusione ed esito positivo del percorso, il Soggetto Promotore acquisisce dal Soggetto Ospitante i necessari elementi di valutazione dell'esperienza e rilascia al tirocinante apposita attestazione relativa alla durata ed ai contenuti formativi dell'esperienza maturata.

2. Il pagamento della remunerazione al Soggetto Promotore avviene secondo le seguenti prescrizioni:

- nel caso di interruzione del tirocinio prima del raggiungimento della metà del percorso (<50% della durata prevista), non è corrisposto alcun rimborso;
- nel caso di tirocinio di durata pari o superiore alla metà del percorso, ma inferiore al completamento dello stesso (≥50% e <100%), è riconosciuto un rimborso pari al 50% dell'importo previsto;
- nel caso di completamento del percorso di tirocinio il contributo è riconosciuto per intero.

Ai fini del pagamento della remunerazione spettante, secondo le scadenze prestabilite, il Soggetto Promotore è tenuto a presentare alla Regione Abruzzo domanda di rimborso della remunerazione. I parametri di costo sono quelli indicati all'art. 5, comma 5.

La domanda di rimborso, secondo quanto previsto nella scheda Misura, può essere presentata:

- successivamente al raggiungimento del 50% del percorso di tirocinio può essere richiesto il 50% della remunerazione prevista;
- al termine del tirocinio l'ulteriore 50% ovvero l'intero importo, nel caso in cui non sia stato richiesto alcun pagamento.



Art. 13 - Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento sono trattati nel rispetto D. Lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 14 - Informazione e pubblicità

1. In materia di informazione e pubblicità i beneficiari devono attenersi strettamente alle indicazioni di cui agli artt. 115-117 e all'Allegato XII del Reg. (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 15 - Allegati

1. E' parte integrante della presente Manifestazione di Interesse l'Allegato 1 Modulo di candidatura.

Art. 16 - Informazioni generali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Manifestazione di Interesse, si rimanda alle disposizioni di riferimento già elencate.

2. Tutte le richieste di chiarimento relative alla presente Manifestazione di Interesse possono essere avanzate al seguente indirizzo di posta elettronica tirocinigaranziagiovani@regione.abruzzo.it. a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web www.regione.abruzzo.it/fil e su garanziagiovani.regione.abruzzo.it